

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n. **del**

OGGETTO: Programma Operativo 2016 – 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale*”;
Istituzione “*Comitato tecnico permanente di indirizzo delle attività legali*”;
Verifica esiti della “*Mappatura dell’organizzazione delle aziende sanitarie in materia legale e delle relative dotazioni organiche*”;
Adozione delle “*Linee di indirizzo per il coordinamento della gestione del contenzioso*”

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI

- la Legge Costituzionale 18.10.2001 n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11.11.2001 n. 1 e successive modifiche e d integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 06.09.2002 e ss. mm. ii.;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21.03.2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTI

- il D. Lgs. 31.12.1992 n. 502 e ss. mm. ii.;
- l’art. 8, comma 1 della Legge 05.06.2003 n. 131;
- l’art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12.02.2007 avente ad oggetto l’*“Approvazione del “Piano di Rientro ...”* e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 149 del 06.03.2007 avente ad oggetto: *“Presca d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio....Approvazione del “Piano di Rientro”*
- il Decreto del Commissario *ad acta* (DCA) n. 52 del 22.02.2017, recante l’*“Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”*”;

TENUTO CONTO

- che, negli ultimi anni, la Regione Lazio ha acquisito la consapevolezza che, nel sistema sanitario regionale, il tema del contenzioso è un tema che ha assunto sovente i connotati dell’emergenza, per le dimensioni ed il numero delle cause pendenti e, soprattutto, per il

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- considerevole impatto economico che le stesse possono avere sul bilancio regionale;
- che la Regione ha riscontrato le numerose criticità da cui detto contenzioso traeva origine, a partire dalla mancanza di regole chiare nella attività di programmazione, in quella di accreditamento e di definizione dei budget, nonché nella sottoscrizione degli accordi/contratti e nella verifica dei controlli analitici delle prestazioni sanitarie;
 - che la Regione ha riscontrato, altresì, che la situazione emergenziale che si era venuta a creare interessava anche le Aziende Sanitarie, con le quali era necessario avviare un percorso di gestione coordinata del contenzioso attivato dalle strutture private che erogano prestazioni sanitarie nei confronti della stessa Regione e/o delle stesse Aziende Sanitarie;
 - che, con DCA n. 225 dell'08.07.2014, la Regione Lazio ha istituito, quindi, in carico all'Ufficio Commissariale, uno strumento operativo denominato *task force*, finalizzato a smaltire ove possibile ed in ogni caso ricondurre ad un sistema più ordinato l'emergenza straordinaria del contenzioso in essere verso il sistema sanitario regionale, onde assicurare alle amministrazioni interessate la migliore difesa possibile in giudizio, per scongiurare il rischio di soccombenza ed evitare, per quanto possibile, l'insorgere di nuove controversie;
 - che, nel nuovo percorso avviato e nell'ambito delle linee operative dettate con il suindicato provvedimento, la Regione ha iniziato così a mappare il contenzioso e a ricondurlo, per quanto possibile, a tipologie ricomprendenti le medesime questioni di carattere generale, i casi simili, le questioni analoghe e connesse oggettivamente e soggettivamente;
 - che, anche conclusi i lavori della *task-force*, la Regione intende proseguire l'esame congiunto dei contenziosi con le Aziende Sanitarie e con l'Avvocatura Regionale, per le stesse finalità in precedenza delineate;
 - che tale *modus operandi* può continuare ad essere, infatti, di ausilio alla Regione e alle Aziende Sanitarie, le quali possono continuare a fare esperienza, quale patrimonio da condividere tra tutti gli Uffici, della "correzione" da parte della Magistratura di eventuali errori nei quali possano essere incorsi ed orientare così una corretta attività amministrativa;

CONSIDERATO

- che, a tal fine, nel Programma Operativo 2016-2018, approvato con il citato DCA 52/2017, relativamente alla "*Gestione del Contenzioso pregresso con gli erogatori dei servizi sanitari assistenziali*", è stata prevista:
 - a) la istituzione di un "*Comitato tecnico permanente di indirizzo delle attività legali*", composto da dirigenti regionali e avvocati delle Avvocature delle Aziende e della Regione, finalizzato all'indirizzo e al coordinamento dei contenziosi più rilevanti;
 - b) la "*Mappatura dell'organizzazione delle aziende sanitarie in materia legale e delle relative dotazioni organiche*", con conseguente adozione di un successivo provvedimento regionale di indirizzo;
 - c) la connessa predisposizione delle "*Linee di indirizzo per il coordinamento della gestione del contenzioso*", rivolte sia alle strutture regionali interessate, sia agli uffici legali delle Aziende Sanitarie, al fine di definire regole e modalità per rendere più efficace il flusso delle informazioni e dei documenti necessari alla predisposizione delle relazioni da inoltrare ai predetti uffici legali, all'Avvocatura Regionale e all'Avvocatura Generale dello Stato per la predisposizione della miglior difesa possibile in giudizio;

RAVVISATA, quindi, la opportunità di istituire, con il presente provvedimento, il predetto Comitato tecnico permanente;

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

RITENUTO

- che l'istituendo Comitato tecnico dovrà avere la funzione di svolgere una attività di indirizzo e di garantire il coordinamento, tra Regione e Aziende Sanitarie, nell'ambito delle controversie più rilevanti in termini economici e di complessità, insorte con le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie, sia quando sono chiamate in giudizio Regione e singola Azienda, sia quando è solo una di loro ad essere parte in causa, al dichiarato scopo di proseguire l'attività sinergica intrapresa in questi anni;
- che il Comitato tecnico permanente dovrà attivare un coordinamento dell'attività relativa al contenzioso a livello regionale, finalizzata a fungere anche da interfaccia tra l'Avvocatura regionale e gli avvocati delle aziende e/o tra gli uffici tecnici regionali e quelli aziendali;
- che il Comitato tecnico permanente dovrà operare tenendo conto anche di quanto sarà disposto dalla Regione nelle Linee di indirizzo che saranno adottate con il presente provvedimento e di cui appresso;
- che il Comitato tecnico permanente sarà costituito, quindi, sia da componenti che vi parteciperanno in modo permanente, sia da coloro che saranno di volta in volta chiamati a parteciparvi in qualità di dirigenti o funzionari delle strutture tecniche regionali e aziendali interessate dai temi oggetto dei giudizi, nonché dagli avvocati regionali e aziendali (ivi compresi quelli del libero Foro) assegnatari delle singole cause;

RAVVISATA la opportunità che il Comitato tecnico permanente sopra detto sia istituito presso la Direzione Salute e Politiche Sociali e sia coordinato dal Direttore della stessa Direzione;

RAVVISATA, altresì, la opportunità che a detto Comitato tecnico partecipino il Subcommissario *ad acta*, il Coordinatore della Cabina di regia, il Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, il Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, il Dirigente dell'Area Affari Generali e il Dirigente dell'Ufficio di staff del Direttore Coordinamento del Contenzioso della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, nonché, per ciascuna Azienda Sanitaria, un referente di cui dovrà essere comunicato il relativo nominativo;

CONSIDERATO

- che, relativamente ai singoli contenziosi che saranno oggetto di esame nelle varie sedute, parteciperanno, comunque, al Comitato Tecnico gli Avvocati che saranno di volta in volta individuati dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale e dalle Aziende Sanitarie, nonché i dirigenti e i funzionari regionali e quelli aziendali interessati;
- che le attività di segreteria del Comitato Tecnico saranno svolte dall'Ufficio di staff del Direttore Coordinamento del Contenzioso della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;

TENUTO CONTO che la Regione si riserva di valutare attentamente, con successivo provvedimento, la opportunità e la possibilità di avvalersi di professionisti esterni per un'attività di supporto giuridico in relazione ai contenziosi di particolare rilevanza;

DATO ATTO

- che, al fine, poi, di effettuare la predetta Mappatura delle strutture/uffici competenti in

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

materia legale di cui sono dotate le Aziende Sanitarie, con note prot. n. 98080 del 24.02.2017 e n. 261456 del 23.05.2017, la Regione ha chiesto a queste ultime di inoltrare la denominazione e la configurazione delle suindicate strutture/uffici, con l'indicazione delle specifiche competenze attribuite e della loro collocazione nell'organigramma aziendale, nonché l'elenco del relativo personale presente, con l'indicazione della qualifica e dei profili di inquadramento, nonché del ruolo rivestito nell'ambito dell'attuale modello organizzativo aziendale:

- che le Aziende Sanitarie hanno fornito alla Regione le informazioni richieste (*cf.* note acquisite al prot. n. 271532 del 29.05.2017 - ASL Roma 1, n. 142065 del 17.03.2017 - ASL Roma 2, n. 140096 del 17.03.2017 - ASL Roma 3, n. 136637 del 15.03.2017 - ASL Roma 4, n. 128628 del 13.03.2017 - ASL Roma 5, n. 125594 del 10.03.2017 - ASL Roma 6, n. 125738 del 10.03.2017 - ASL Frosinone, n. 133062 del 14.03.2017 - ASL Latina, n. 142037 del 17.03.2017 - ASL Rieti, n. 127997 del 10.03.2017 - ASL Viterbo, n. 155084 del 24.03.2017 - A.O. San Camillo Forlanini, n. 139263 del 16.03.2017 - A.O. San Giovanni Addolorata, n. 129341 del 13.03.2017 - A.O. Sant'Andrea, n. 240835 del 12.05.2017 e n. 313306 del 20.06.2017 - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, n. 265754 del 25.05.2017 - Fondazione Policlinico Tor Vergata, n. 126525 del 10.03.2017 - Istituti Fisioterapici Ospitalieri IFO, n. 265635 del 25.05.2017 - Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani I.R.C.C.S. e n. 129257 del 13.03.2017 - Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118);

TENUTO CONTO degli esiti della procedura informativa avviata dalla Regione e finalizzata ad acquisire dalle singole Aziende Sanitarie informazioni utili a verificare la loro organizzazione in materia legale e la relativa dotazione organica;

RITENUTO opportuno tenere in debita considerazione tali esiti anche ai fini della prevista predisposizione, nel Programma Operativo 2016-2018 citato, delle *"Linee di indirizzo per il coordinamento della gestione del contenzioso"* da dettare alle Aziende Sanitarie e alle strutture regionali interessate;

RITENUTO, altresì, opportuno dalla Regione adottare con il presente provvedimento le predette Linee di indirizzo, posto che le stesse devono armonizzare e contemperare, per quanto possibile, le esigenze di coordinare ed assicurare le difese delle amministrazioni nei giudizi con le esigenze organizzative e di funzionalità degli uffici delle Aziende Sanitarie;

TENUTO CONTO delle già evidenziate finalità delle Linee di indirizzo di definire regole di dialogo per rendere efficace ed omogeneo il flusso delle informazioni, dei dati e dei documenti tra Amministrazioni, anche laddove sia una soltanto di loro ad essere parte in causa, essendo comune l'obiettivo di evitare la soccombenza in giudizio;

RITENUTO, quindi, necessario, per raggiungere le dette finalità, improntare le Linee di indirizzo nell'ottica di un coinvolgimento di tutte le strutture regionali e aziendali interessate e di un percorso di condivisione e di reciproca conoscenza dei fatti sottostanti le vicende giudiziarie e degli esiti delle singole fasi dell'istruttoria avviata per l'esame dei contenziosi, onde fornire gli strumenti difensivi e la documentazione utile agli Avvocati incaricati della difesa;

DATO ATTO delle necessità di coinvolgere in tale percorso informativo e di condivisione anche gli stessi Avvocati dell'Avvocatura Regionale, delle Aziende Sanitarie e dell'Avvocatura Generale

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

dello Stato;

RILEVATO, poi, che il flusso informativo che sarà individuato nelle Linee di indirizzo dovrà tenere conto del programma informatico di gestione (anche documentale) del contenzioso, la cui predisposizione è parimenti prevista nel citato Programma Operativo 2016-2018;

VISTE le Linee Guida e di Indirizzo allegate al presente provvedimento (*cfr.* nota prot. n. 16891 del 13.01.2017);

RITENUTO che dette Linee Guida di Indirizzo rispondono alle esigenze di garantire un'attività sinergica tra Regione e Aziende Sanitarie nella gestione e nella definizione del contenzioso;

RAVVISATA la opportunità di prevedere che le Linee di Indirizzo sopra indicate trovino applicazione dalla loro data di comunicazione alle Aziende Sanitarie, all'Avvocatura Regionale e a quella Generale dello Stato;

TENUTO CONTO, comunque, che, ai fini di una più efficace applicazione delle predette Linee di indirizzo, la Regione si riserva di adottare successivamente circolari esplicative;

RITENUTO opportuno dare mandato al Dirigente dell'Ufficio di staff del Direttore Coordinamento del Contenzioso di procedere con gli adempimenti amministrativi conseguenti all'adozione e all'attuazione del presente provvedimento.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DECRETA

1) di istituire, secondo quanto previsto nel Programma Operativo 2016-2018 approvato con il DCA 52/2017, il "*Comitato tecnico permanente di indirizzo delle attività legali*" presso la Direzione Salute e Politiche Sociali, quale strumento per indirizzare e coordinare la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie nell'attività di difesa nell'ambito delle controversie più rilevanti in termini economici e di complessità insorte con le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie, sia quando sono chiamate in giudizio la Regione e la singola Azienda, sia quando è solo una di loro ad essere parte in causa;

2) di stabilire che il predetto Comitato tecnico sia coordinato dal Direttore della Direzione Salute e Politiche Sociali e che allo stesso partecipino il Subcommissario *ad acta*, il Coordinatore della Cabina di regia, il Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, il Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, il Dirigente dell'Area Affari Generali e il Dirigente dell'Ufficio di staff del Direttore Coordinamento del Contenzioso della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, nonché, per ciascuna Azienda Sanitaria, un referente di cui dovrà essere comunicato il nominativo;

3) di stabilire, altresì, che


- relativamente ai singoli contenziosi che saranno oggetto di esame nelle varie sedute, partecipino al Comitato Tecnico gli Avvocati che saranno di volta in volta individuati dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale e dalle Aziende Sanitarie, nonché i dirigenti e i

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- funzionari regionali e aziendali interessati;
- le attività di segreteria del Comitato Tecnico siano svolte dall'Ufficio di staff del Direttore Coordinamento del Contenzioso della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;
- 4) di riservarsi di valutare attentamente, con successivo provvedimento, la opportunità e la possibilità di avvalersi di professionisti esterni per un'attività di supporto giuridico in relazione ai contenziosi di particolare rilevanza;
- 5) di prendere atto degli esiti della "Mappatura" dell'organizzazione delle aziende sanitarie in materia legale e delle relative dotazioni organiche, anch'essa prevista nel Programma Operativo 2016-2018;
- 6) di tenere in considerazione le risultanze di tale Mappatura anche al fine della predisposizione delle "*Linee di indirizzo per il coordinamento della gestione del contenzioso*" da dettare in conformità con quanto previsto nel suddetto Programma Operativo;
- 7) di adottare le Linee di indirizzo, le quali, in allegato al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante;
- 8) di portare a conoscenza delle Aziende Sanitarie, dell'Avvocatura Regionale e di quella Generale dello Stato il presente provvedimento e le allegate Linee di indirizzo;
- 9) di dare mandato al Dirigente dell'Ufficio di staff del Direttore Coordinamento del Contenzioso di procedere con gli adempimenti amministrativi conseguenti all'adozione e all'attuazione del presente provvedimento;
- 10) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U. della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Commissario *ad acta*
Nicola Zingaretti



Prime Linee Guida e di Indirizzo per il coordinamento e la gestione del contenzioso instaurato nei confronti della Regione e delle Aziende Sanitarie

1. Le finalità

La recente esperienza nella gestione del contenzioso da parte delle strutture della Direzione Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio ha reso vieppiù evidente la necessità di prevedere, nell'ambito dei rapporti con le Aziende Sanitarie, un sistema di coordinamento e di gestione congiunta delle controversie insorte con le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie, anche allorchè la singola Azienda Sanitaria non sia parte in giudizio.

Parimenti evidente è la necessità che lo stesso sistema di coordinamento e di gestione congiunta sia garantito anche quando è la Regione a non essere parte di un giudizio instaurato tra l'Azienda Sanitaria e la struttura privata.

Ciò in quanto, nella maggior parte dei casi, le vicende che interessano detti contenziosi attraversano trasversalmente tanto le attività poste in essere dalla Regione, quanto quelle poste in essere dall'Azienda Sanitaria, con la conseguente necessità che l'istruttoria che le strutture regionali e aziendali sono chiamate ad avviare per fornire ogni informazione e documentazione utile alla difesa, sia svolta congiuntamente e in collaborazione tra loro.

Solo una siffatta attività sinergica potrà garantire alle Amministrazioni un reale supporto difensivo ai legali incaricati della difesa in giudizio.

Proprio a tal fine, si rende opportuna l'adozione di Linee Guida e di Indirizzo, volte a delineare regole e modalità che dovranno essere seguite dalla competente Direzione Regionale Salute e dalle strutture delle Aziende Sanitarie, per rendere più efficace il flusso delle informazioni e dei documenti necessari alla predisposizione dei contributi da inoltrare ai difensori delle amministrazioni interessate per la predisposizione della migliore difesa possibile in giudizio.

Nelle presenti Linee Guida sarà, quindi, delineata la procedura da seguire sin dalla fase di acquisizione dell'atto introduttivo del giudizio e fino alla completa definizione dello stesso, mediante una articolata attività di coordinamento che consenta detto flusso

informativo e faccia dialogare e mettere a confronto tra loro uffici e avvocati, prevedendo all'uopo anche specifici e sistematici incontri.

Ed invero, a conferma della rilevata necessità di prevedere, relativamente al contenzioso sanitario, una attività di operoso confronto tra Regione e Aziende Sanitarie, si segnala che nei Programmi Operativi 2016-2017 approvati con DCA 52/2017 è stata prevista l'adozione di "Linee di indirizzo" per il coordinamento della gestione del contenzioso, rivolte sia alle strutture regionali, sia agli uffici legali delle Aziende Sanitarie, con le finalità sopra esposte.

2. La previa adozione di un programma informatico di gestione

In via preliminare, si segnala che, nel corso di questo anno, sarà realizzato dalla Regione un programma informatico unico (previsto anch'esso nei programmi Operativi 2016-2018).

Detto programma informatico è finalizzato a garantire alla Direzione Regionale Salute e all'Avvocatura Regionale, nonché, per la parte di relativo interesse, alle Aziende Sanitarie, la mappatura (anche documentale) del contenzioso esistente e la costante verifica di informazioni e documenti connessi a ciascun giudizio e, più in generale, connessi sia ai contenziosi attivati dalle grandi Società che gestiscono le strutture sanitarie, sia ai contenziosi che interessano i vari filoni di attività svolte dall'amministrazione regionale e dal quelle aziendali (con possibilità di effettuare tale verifica anche in funzione dei singoli periodi di erogazione delle prestazioni sanitarie).

Il programma informatico proposto dovrà consentire alla Regione e, per quanto di competenza, alle Aziende Sanitarie interessate di monitorare e verificare non soltanto la sospensione o l'annullamento dei provvedimenti impugnati, ma anche l'eventuale stato della procedura di ottemperanza degli stessi. E – soprattutto – dovrà consentire alla Regione di acquisire informazioni non soltanto sugli specifici giudizi, ma anche, più in generale, sull'efficacia o meno di detti provvedimenti e sulla mole delle singole cause instaurate dalle singole strutture sanitarie, onde definirne il loro impatto economico; valutazione quest'ultima che assume un ruolo cardine in ogni sistema di gestione del

Servizio Sanitario Regionale e per qualsivoglia attività che l'Amministrazione pubblica è chiamata a svolgere nella scelta delle proprie azioni da mettere in campo.

Gli esiti del contenzioso e i principi che la giurisprudenza fissa nella loro definizione non possono non orientare, infatti, le determinazioni che Regione e Aziende Sanitarie intenderanno assumere nelle singole attività di interesse.

Quello sopra delineato, quindi, il punto di partenza per il coordinamento del contenzioso.

Si rende ora opportuno individuare un primo percorso che, a tal fine, le amministrazioni dovranno seguire in relazione alla singola tipologia di giudizio, a seconda che nello stesso siano entrambe o una soltanto parte in causa.

3. Il “percorso” da seguire

Come si ribadirà anche in seguito, le strutture della Direzione Regionale Salute, l'Avvocatura Regionale e, comunque, le strutture delle altre Direzioni Regionali coinvolte nell'istruttoria connessa al contenzioso, dovranno - per il tramite della struttura referente di cui si dirà appresso - portare tempestivamente a conoscenza delle Aziende Sanitarie le controversie attivate, avendo cura di acquisire ogni informazione e documentazione che potrà essere posta a sostegno della difesa regionale in giudizio.

Tale modalità operativa dovrà, giova ribadirlo, essere osservata sia quando è la sola Regione ad essere parte in giudizio, sia quando è anche l'Azienda Sanitaria ad essere parte in causa, in un'ottica di dialogo tra strutture delle Amministrazioni.

Parimenti - lo si anticipa sin d'ora - anche l'Azienda Sanitaria, per il tramite della struttura “referente” di cui si dirà appresso, dovrà seguire lo stesso *modus operandi* laddove sia la sola ad essere chiamata in giudizio.

A tale riguardo, si rappresenta che dovrà essere, comunque, sempre valutata la opportunità di chiamare o meno in causa una delle due amministrazioni (qualora non coinvolta) nel giudizio instaurato da una struttura sanitaria privata, al fine di supportare al meglio le proprie ragioni difensive in giudizio.

Ciò posto, si rileva, poi, che il contenzioso oggetto dell'attività di coordinamento in questione interessa tanto i giudizi civili, quanto quelli amministrativi, nonché quelli attivati con ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica.

Si aggiunge, infine, che tale attività di coordinamento deve essere esplicitata in ogni grado dei predetti giudizi (e, dunque, anche nelle eventuali fasi relative all'esecuzione).

3.1 Il contenzioso già attivato

Anche relativamente al contenzioso già instaurato al momento dell'adozione delle presenti Linee Guida e di Indirizzo, si ravvisa la necessità che sia, comunque, attivata (o proseguita se già iniziata) un'attività di collaborazione tra Regione e Azienda Sanitaria nella predisposizione degli atti difensivi e della propedeutica istruttoria finalizzata ad accertare i fatti di causa e ad acquisire i documenti a sostegno delle ragioni dell'Amministrazione in giudizio.

Informazioni e documenti connessi ai predetti giudizi saranno di volta in volta inseriti dalla competente struttura regionale nel programma informatico in precedenza menzionato, al quale potrà essere consentito l'accesso agli utenti abilitati dalle Aziende Sanitarie per la consultazione di quanto di interesse.

3.2 Il contenzioso attivato dopo l'adozione delle Linee Guida

In merito, invece, al contenzioso che sarà attivato a decorrere dalla data di adozione delle presenti Linee Guida e di Indirizzo, gli uffici interessati della Regione e delle singole Aziende Sanitarie dovranno seguire l'iter appresso indicato.

Non appena è attivato un giudizio nei confronti dell'Azienda Sanitaria o della Regione ovvero allorché una di loro instaura un giudizio nei confronti di una struttura sanitaria privata, deve essere inoltrato a mezzo di posta elettronica l'atto introduttivo del giudizio, con indicazione dell'Avvocato assegnatario e della documentazione e/o delle informazioni di cui si chiede eventualmente l'acquisizione.

Il mancato inoltro dell'atto introduttivo del giudizio potrà essere omesso solo laddove l'Azienda Sanitaria dovesse verificare che i fatti e le pretese oggetto del giudizio non potrebbero interessare, in alcun modo, gli aspetti amministrativi, finanziari e contabili

dell'altra Amministrazione nell'ambito del rapporto a qualunque titolo intercorso con la struttura sanitaria privata.

Resta inteso che allorché dovessero essere chiamate in causa entrambe le Amministrazioni ovvero un eventuale giudizio dovesse essere proposto dalle stesse, non sarà necessario inoltrare anche l'atto introduttivo in sede di invio e/o di richiesta di documentazione e informazioni.

Nella prima fase di applicazione delle presenti Linee Guida e di indirizzo si ritiene opportuno inoltrare solo gli atti introduttivi dei giudizi più rilevanti in termini economici e di complessità, ferma restando la valutazione delle singole Aziende Sanitarie di porre l'attenzione della Regione, sempre in questa prima fase, anche per altri giudizi che necessitano, comunque, di una gestione congiunta tra Amministrazioni.

3.3 Le strutture "referenti"

L'inoltro del predetto atto introduttivo da parte dell'Azienda e ogni successiva comunicazione in merito dovranno essere effettuati da un'unica struttura che la singola Azienda individuerà quale "referente" per la gestione del contenzioso con la Regione.

Analogamente, la Regione individuerà una sua struttura "referente", di cui saranno prontamente comunicati alle AASSLL il nominativo del responsabile e i relativi recapiti.

Ne consegue che la struttura "referente" dell'Azienda (di cui anche dovranno essere tempestivamente comunicati alla Regione il nominativo del responsabile e i relativi recapiti) sarà la struttura deputata a dialogare con la struttura "referente" della Regione, fungendo, quindi, da interfaccia per il coordinamento e la gestione di ogni attività connessa alla difesa in giudizio, ivi comprese le attività conseguenti alla definizione dello stesso e, dunque, quelle di ottemperanza dei provvedimenti giudiziari.

In tale contesto informativo, dovranno essere portati, quindi, a conoscenza delle Amministrazioni, a titolo meramente esemplificativo, i provvedimenti adottati in conseguenza di un atto annullato dal giudice amministrativo ovvero l'avvenuto pagamento di una somma in ipotesi di condanna dell'Azienda o della Regione, anche mediante trasmissione documentale dei relativi atti.

Al dichiarato fine di rendere più fluidi e meno frammentari i rapporti tra i vari uffici, l'intero flusso di informazioni e documenti dovrà passare, quindi, dalle strutture indicate quali "referenti" da ciascuna Azienda e dalla Regione.

Ne deriva, quindi, che, dall'attivazione del contenzioso e fino all'espletamento delle attività connesse alla conclusione del giudizio, per ogni informazione e documentazione necessarie all'istruttoria e al connesso supporto difensivo, saranno le strutture referenti delle Aziende e della Regione ad interfacciarsi ed interloquire sia con le strutture interessate delle stesse Amministrazioni, sia con i difensori assegnatari delle singole cause.

A tal fine, nell'ambito attività di coordinamento, è auspicabile che siano fissati dalla referente struttura regionale, anche previa richiesta da parte di quella aziendale, specifici incontri di confronto tra tutti i soggetti interessati, onde definire la linea difensiva delle parti pubbliche interessate. Il tutto, proprio nell'ambito di un'azione sinergica tra Amministrazioni.

Invero, anche il "*Comitato tecnico permanente di indirizzo delle attività legali*" istituito presso la Direzione Salute e Politiche Sociali (*cf.* Programmi Operativi 2016-2018) potrà riservarsi di fissare incontri con i referenti delle Aziende, acquisire informazioni e documenti utili nell'ambito della propria funzione di indirizzo e di coordinamento per i contenziosi più rilevanti.

4. L'attività stragiudiziale

Altro aspetto nevralgico che interessa il contenzioso è quello relativo alla fase stragiudiziale e, più, in particolare, a quella in cui la Regione e/o l'Azienda sono chiamate a prevenire e/o comporre una situazione di possibile/probabile litigiosità con una o più strutture sanitarie private.

Anche in tal caso, potrebbe essere opportuno – in un contesto di fattiva collaborazione e in un'osservanza dei principi di efficacia e di efficienza dell'attività propria della pubblica amministrazione – avviare il medesimo percorso di confronto tra Regione e Azienda, sempre per il tramite delle strutture "referenti", volto ad individuare, qualora

possibile, la procedura e l'eventuale provvedimento capace di ricondurre negli esatti ambiti i rapporti tra le parti.

5. Le eventuali integrazioni e variazioni

La Regione potrà riservarsi, in seguito, di estendere le suindicate Linee Guida e di Indirizzo dettate per il coordinamento del contenzioso insorto con le strutture sanitarie private, anche a quello relativo alle risorse umane del Servizio Sanitario Regionale.

Alle prime Linee Guida e di Indirizzo proposte potranno essere, comunque, apportate eventuali modifiche e/o aggiornamenti, nonché, sempre rispetto alle stesse, potranno essere adottate dalla Regione circolari applicative, qualora si dovesse ritenere utile apportare correttivi o introdurre variazioni atte a migliorare e rendere più efficace il flusso delle comunicazioni, la gestione congiunta delle cause e la connessa adozione dei provvedimenti conseguenti. Il tutto, anche in funzione delle attività che saranno intraprese dal citato *"Comitato tecnico permanente di indirizzo delle attività legali"*.

Parimenti, anche l'adozione del programma informatico di cui si è detto in precedenza potrebbe determinare la necessità di apportare integrazioni nelle modalità di inoltro di informazioni e documenti, nonché potrà richiedere interventi sui sistemi informatici delle Aziende Sanitarie.

Si prende atto che garantire il sistema di coordinamento e di gestione del contenzioso con i contenuti e le modalità sopra esposti, sia la Regione che le Aziende Sanitarie dovranno necessariamente organizzare al meglio i loro uffici.

L'impegno da mettere in campo è notevole, ma i risultati raggiungibili in termini di efficacia e di efficienza (e financo di possibile risparmio della spesa all'esito di favorevoli giudizi) sono di gran lunga superiori ad ogni impegno profuso.

Il Programma Informatico da un lato e l'individuato percorso sinergico dall'altro possono consentire la realizzazione di una "fotografia" delle procedure attivate rispetto a ciascun giudizio, ma, soprattutto, possono rendere più trasparente e consapevole la scelta, da parte delle Amministrazioni, delle azioni da seguire in ambito sanitario.

Un'ultima considerazione.

L'adozione delle Linee Guida e di Indirizzo manterrà, in ogni caso, inalterata la responsabilità di ciascuna Amministrazione in sede di predisposizione della difesa in giudizio e, più in generale, in sede di adozione di atti e comportamenti che riterrà opportuno assumere in tutte le vicende connesse.

